STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PSICOLOGI PER I POPOLI NEL MONDO"

Art. 1 - Costituzione

- 1) E' costituita ai sensi del Codice Civile e della Legge 383/2000 un'Associazione di Promozione Sociale denominata "PSICOLOGI PER I POPOLI NEL MONDO".
- 2) L'Associazione ha la sede legale in Milano, Via Desiderio 26/a e una sede operativa a Brescia.
- 3) L'Associazione non ha fini di lucro.
- 4) I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
- 5) La durata dell'Associazione è illimitata.
- 6) Il Consiglio Direttivo con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località.

Art. 2 – Scopi e Finalità

- 1) L'Associazione si impegna ad operare a livello nazionale ed internazionale per la promozione e la tutela del benessere psicosociale e della salute mentale degli individui, delle famiglie, dei gruppi e delle comunità in condizioni di disagio a causa di catastrofi naturali, povertà, guerre, conflitti interetnici e migrazioni, come strumenti per contribuire alla pace, alla promozione e protezione dei diritti umani, di genere e dei disabili, allo sviluppo sostenibile, alla tutela della diversità culturale e all'integrazione interculturale.
- 2) L'Associazione, in conformità agli scopi che si propone, intende perseguire, in proprio o in collaborazione con Associazioni, Enti, Organizzazioni, Istituzioni, le seguenti finalità umanitarie di solidarietà che si caratterizzano per la specifica attenzione alle problematiche di carattere psicosociale e per l'uso di strumenti propri delle discipline psicologiche e sociali:
- cooperare a favore delle popolazioni, degli individui, delle famiglie, dei gruppi e delle comunità dei Paesi in via di sviluppo, attraverso la costruzione di relazioni fondate sui principi di indipendenza e di partenariato;
- intervenire in situazioni di emergenza e post-emergenza umanitaria a motivo di catastrofi naturali, guerre o conflitti interetnici, a soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo;
- tutelare la salute mentale e promuovere il benessere psico-sociale e l'integrazione delle persone migranti e delle loro famiglie e in generale delle persone che si trovino in una condizione di vulnerabilità individuale e/o di marginalità sociale;
- 3) Nel perseguimento di tali finalità, l'operato dell'Associazione si ispirerà ai principi universali in materia di diritti umani, ai trattati e alle convenzioni delle Nazioni Unite, alla normativa dell'Unione Europea sulla cooperazione allo sviluppo, sull'emergenza umanitaria e sul fenomeno migratorio e alle linee di indirizzo in materia del Ministero degli Affari Esteri italiano.

Art. 3 – Attività

Le attività previste per la realizzazione di tali finalità, sono:

- Implementazione, in proprio o in partenariato con altre Associazioni, di progetti psicosociali da realizzare nei Paesi in via di sviluppo;
- Consulenza alle ONG e alle altre agenzie del settore nello studio, nella realizzazione e nella valutazione di progetti psicosociali e nel reclutamento e nella selezione del personale espatriato;
- Promozione di servizi finalizzati al benessere psicosociale, alla salute mentale e all'integrazione delle persone migranti;
- Formazione di operatori negli ambiti psico-socio-sanitario ed educativo sui temi della cooperazione allo sviluppo, dell'assistenza umanitaria e della psicologia transculturale;
- Promozione del ruolo della Psicologia nel sistema dell'Assistenza Umanitaria e della Cooperazione, sensibilizzazione dell'opinione pubblica e degli operatori socio-sanitari in merito alla peculiarità della relazione di aiuto con persone di cultura diversa, attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, giornate di studio, campagne promozionali e la partecipazione attiva a manifestazioni simili;
- Attività di studio, ricerca e documentazione sulle diverse tematiche relative alla Psicologia dell'Assistenza Umanitaria e della Cooperazione e alla Psicologia Transculturale;
- Costruzione e gestione di una banca dati di psicologi disponibili a partecipare a progetti di emergenza e cooperazione; costruzione e gestione di una banca dati di psicologi competenti in psicologia delle migrazioni;
- Promozione di contatti e costruzione di reti con altre agenzie che, in ambito nazionale ed internazionale, operano nell'ambito dell'Assistenza Umanitaria, della Cooperazione allo Sviluppo e della Psicologia Transculturale.

Art. 4 - Soci

- 1. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta, la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).
- 2. Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscano un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare "soci onorari", persone che abbiano fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.
- 3. Ciascun socio maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.
- 4. Il numero dei soci è illimitato.
- 5. I soci hanno tutti parità di diritti e di doveri.
- 6. Criteri di massima di ammissione ed esclusione dei soci: nella domanda di ammissione, l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione; l'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo dell'organizzazione, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione dell'istanza, deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci dell'Associazione;
- 7. I soci cessano di appartenere all'Associazione:
 - per dimissioni volontarie;

- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

- 1. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il Contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo. Detto contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio. Deve essere versato preferibilmente trenta giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.
- 2. I soci hanno il diritto:
 - di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per esplicita delega scritta;
 - di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
 - di dare le dimissioni in qualunque momento.
- 3. I soci hanno l'obbligo di:
 - osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
 - versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
 - svolgere le attività preventivamente concordate;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 6 – Patrimonio Sociale

- 1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - da beni mobili ed immobili che potrebbero diventare di sua proprietà;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
- 2. Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:
 - contributi dei soci:
 - contributi dello Stato, della Regione, delle Province, di Enti ed Istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari:
 - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - eredità, donazioni e lasciti anche testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura

- commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali:
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- 3. I fondi sono depositati presso Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Organi sociali dell'Associazione

- 1. Organi sociali dell'Associazione sono:
 - L'Assemblea dei soci;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente dell'Associazione;
 - Il Segretario

Art. 8 - Assemblea dei soci

- 1. l'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione.
- 2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.
- 3. La convocazione è fatta in via ordinaria, per iscritto, almeno una volta all'anno e comunque ogniqualvolta si renda necessario.
- 4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento delle richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
- 5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
 - l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
 - l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico dell'anno precedente;
 - l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico dei soci, quale forma di partecipazione alla vita dell'organizzazione, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale;
- deliberare l'iscrizione alla Federazione nazionale delle associazioni di Psicologi per i Popoli.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

- 6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- 7. L'avviso di convocazione è inviato individualmente, per iscritto, agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nelle sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.
- 8. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti in proprio o con esplicita delega scritta. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 9. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione, sono richieste le maggioranze indicate al successivo art. 14.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci. E' composto da cinque a sette membri. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono, di norma, qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
- 2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente ed il Segretario.
- 3. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 4. Compete al Consiglio Direttivo:
 - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promovendo, coordinando e valutando l'attività e autorizzando la spesa;
 - eleggere il Presidente e il Vice presidente;
 - nominare il Segretario e il Tesoriere. Il Segretario ed il Tesoriere possono essere scelti anche fra i soci che non compongono il Consiglio Direttivo;
 - accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dal bilancio e dalle leggi;
- istituire sezioni e gruppi di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 10 - Il Presidente

- 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
- 2. Il Presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione;
 - è autorizzato ad eseguire incassi e ad accettare donazioni, rilasciando quietanza;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - assume, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 11 – Il Segretario

Il Segretario dell'Associazione esplica i compiti di gestione ordinaria e quelli a lui demandati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 12 - Gratuità delle cariche

- 1. Le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; esse sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.
- 2. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 13 - Bilancio

- 1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e il Rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- 2. Dal rendiconto economico finanziario devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese suddivise per capitali e voci analitiche.
- **3.** Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare e deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.
- 4. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per le realizzazione delle attività stabilite dall'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 5. i proventi delle attività non possono in nessun caso erre divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 14 – Modifiche dello statuto-Scioglimento dell'organizzazione

- 1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 2. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti a fini di utilità sociale secondo quanto previsto dalla legge 383/2000

Art. 15 – Clausola Compromissoria

I Soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale. Tutte le controversie sono sottoposte al giudizio di un Giurì d'Onore costituito da tre componenti di cui due scelti da ciascuna delle parti entro trenta giorni dal sorgere della controversia, ed un terzo, che ne assume la presidenza, indicando dai primi due entro i successivi trenta giorni.

In caso di mancato accordo sul terso nominativo, lo stesso verrà indicato dal Presidente provinciale dell'ente a cui l'associazione è affiliata.

Il Giurì d'Onore dovrà emanare il lodo entro novanta giorni dalla sua costituzione.

Al Giurì d'Onore, che svolge funzioni di collegio arbitrale irrituale, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; la mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta comunque, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione dall'Associazione.

Art. 16 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e alla legge 383/2000.

Art. 17 - Norme di funzionamento

1. Le norme di funzionamento, eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono chiederne copia personale.